

**Regolamento di Facoltà  
Facoltà di Psicologia  
della Sigmund Freud PrivatUniversität**

**Delibera del Senato Accademico del 13 marzo 2020**

**Premesse**

Sulla base dello Statuto della Sigmund Freud Privatuniversität di Vienna e in conformità con lo stesso, è stato emanato il seguente Regolamento di Facoltà per la Facoltà di Psicologia.

**La Facoltà di Psicologia e i suoi membri**

*§ 1 Aspetti generali*

(1) La Facoltà di Psicologia è chiamata a svolgere un ruolo nella ricerca scientifica e nell'insegnamento nell'ambito disciplinare della Psicologia e delle discipline ad essa affini presso la Sigmund Freud PrivatUniversität, nonché ad occuparsi dello sviluppo della Psicologia e delle discipline ad essa affini, contribuendo in tal modo, in maniera responsabile, alla risoluzione dei problemi umani e al prospero sviluppo della società e dell'ambiente naturale.

(2) La Facoltà di Psicologia di Vienna comprende i Dipartimenti di Psicologia presso le sedi dislocate di Berlino, Linz, Lubiana e Milano.

(3) Nello svolgimento della propria attività di ricerca e di insegnamento accademico basato sulla ricerca, la Facoltà è orientata allo sviluppo di nuove conoscenze scientifiche. All'interno di una comunità di insegnanti e studenti basata su valori quali cosmopolitismo e tolleranza, l'aspirazione verso l'istruzione e l'autonomia dell'individuo in una società della conoscenza si realizza proprio grazie alla

scienza. La crescita degli studenti va di pari passo con lo sviluppo delle competenze e delle qualifiche sia dal punto di vista dei contenuti scientifici che di quello delle competenze metodologiche e dello sviluppo della personalità, con l'obiettivo di contribuire al superamento delle sfide sociali all'interno di una società umana e di genere in continua evoluzione, e di consentire agli studenti della Sigmund Freud PrivatUniversität di Vienna di agire in modo responsabile dal punto di vista professionale e sociale.

## § 2 *Organi della Facoltà*

Gli organi della Facoltà sono la Commissione di Facoltà, il Decano e il Vicedecano.

## § 3 *Membri della Facoltà*

(1) Tra i membri della Facoltà rientrano i dipendenti della Sigmund Freud PrivatUniversität di Vienna e il personale assegnato alla Facoltà, a condizione che siano assunti regolarmente per almeno 20 ore settimanali.

(2) Il Decano può decidere in merito all'ammissione di altre persone fisiche all'interno dei membri della Facoltà. Per poter essere ammessi tra i membri della Facoltà occorre essere in linea con gli obiettivi della Facoltà (§ 1, paragrafo 1) e contribuire alla ricerca, all'insegnamento o alla promozione sostanziale della Facoltà o dei suoi programmi di laurea.

(3) Alla cessazione dei requisiti previsti, decade di conseguenza l'appartenenza tra i membri della Facoltà.

(4) In caso di violazione dei propri doveri da parte di un membro della Facoltà, quest'ultimo potrà essere espulso su decisione della Commissione di Facoltà. Per violazione sostanziale di un dovere si intende la violazione di obblighi materiali previsti dallo Statuto della Sigmund Freud PrivatUniversität, dal presente Regolamento di Facoltà, o da altre norme applicabili che non siano meramente temporanee, nonché il danno alla reputazione della Facoltà cagionato da ripetute dichiarazioni o azioni.

### **Commissione di Facoltà**

#### *§ 4 Scopo*

La Commissione di Facoltà prende parte al processo decisionale della Facoltà in merito a tutte le questioni ad essa assegnate nello Statuto per quanto attiene alle attività autogestite della Facoltà.

#### *§ 5 Composizione*

(1) La Commissione di Facoltà è composta dal Decano e da dodici membri provenienti dai collegi della Facoltà:

- tre rappresentanti dei professori universitari ("Professorenkurie")
- tre rappresentanti del personale accademico attivo nella ricerca e nell'insegnamento ("Mittelbaukurie")
- tre rappresentanti degli studenti
- tre rappresentanti del personale universitario non scientifico ("Verwaltungsurie") della Facoltà di Psicologia

(2) Il mandato dei rappresentanti dei collegi all'interno della Commissione di Facoltà ha una durata massima di tre anni.

(3) I collegi hanno inoltre il compito di organizzare e completare le nuove elezioni dei rappresentanti. Il loro mandato è rinnovabile.

(4) Un membro del Gruppo di lavoro sulle pari opportunità ha il diritto di partecipare alle riunioni della Commissione di Facoltà con funzioni consultive.

(5)

I responsabili dei Dipartimenti di Psicologia di Berlino, Linz, Lubiana e Milano possono essere cooptati dal Decano come membri votanti della Commissione di Facoltà per tutte le questioni riguardanti le sedi distaccate.

(6)

I Vicedecani devono essere cooptati come membri non votanti della Commissione di Facoltà, se non sono già stati inseriti nella Commissione di Facoltà in qualità di rappresentanti dei professori o del personale accademico.

#### § 6 *Gestione e organizzazione della Commissione di Facoltà*

(1) Il Decano è responsabile dell'organizzazione e della gestione della Commissione di Facoltà.

(2) La Commissione di Facoltà viene convocata due volte a semestre dal Decano.

(3) Il Decano o tre membri a scelta della Facoltà possono inoltre, laddove lo ritengano necessario, convocare altre sedute della Commissione di Facoltà oltre a quelle previste abitualmente (due volte a semestre) o gli stessi membri della Facoltà possono farle convocare dal Decano. Se il Decano viene a conoscenza della richiesta di tre membri della Commissione di Facoltà ai sensi del precedente capoverso, egli dovrà convocare la seduta entro due settimane dal momento in cui ne viene a conoscenza. La Commissione di Facoltà così convocata si terrà entro altre quattro settimane.

(4) Se tutti i membri della Commissione di Facoltà si trovano nello stesso luogo in un dato momento, una seduta della Commissione di Facoltà può essere convocata senza preavviso se tutti i membri sono d'accordo. I requisiti della prima metà della capoverso di cui sopra si considerano soddisfatti anche se il membro della Commissione di Facoltà interessato è presente tramite videoconferenza.

(5) La seduta è convocata per iscritto o via e-mail. La convocazione deve essere inviata ai membri almeno una settimana prima della seduta, indicandone il luogo, la data e l'ordine del giorno provvisorio.

(6) Ogni membro può presentare al Presidente proposte relative all'ordine del giorno fino a tre giorni prima dell'inizio della seduta.

(7) Le sedute della Commissione di Facoltà si svolgono presso la sede della Sigmund Freud PrivatUniversität di Vienna.

(8) La partecipazione ad una seduta della Commissione di Facoltà può avvenire anche da remoto, ad esempio tramite teleconferenza o videoconferenza.

(9) Il Decano prepara l'ordine del giorno che in ogni caso, deve includere:

- (i) l'apertura della seduta
- (ii) determinazione delle presenze
- (iii) determinazione della regolare convocazione e del raggiungimento del numero legale
- (iv) determinazione delle deleghe di voto
- (v) approvazione del verbale dell'ultima seduta
- (vi) approvazione dell'ordine del giorno
- (vii) relazione del Presidente
- (viii) relazione del collegio
- (ix) varie ed eventuali

§ 7 *Requisiti di voto e decisionali*

(1) Il numero legale della Commissione di Facoltà si intende raggiunto se - fatta eccezione per i casi di cui al § 7, paragrafo 2 - è presente almeno la metà dei membri.

(2) Per l'elezione del Decano o per la delibera relativa alla sospensione del Decano a causa di una grave violazione dei propri doveri, nonché per la modifica del Regolamento di Facoltà, è richiesta la presenza fisica di almeno due terzi dei membri della Commissione di Facoltà (resa possibile anche attraverso la comunicazione a distanza).

(3) Le delibere sono prese a maggioranza semplice, salvo nei casi previsti dal § 7, paragrafo 4.

(4) Le delibere di sospensione del Decano dal proprio incarico richiedono l'unanimità, e la persona interessata non ha diritto di voto. Le delibere relative ad eventuali modifiche del Regolamento di Facoltà richiedono il voto favorevole di almeno due terzi dei membri della Commissione di Facoltà presenti.

(5) La maggioranza semplice si considera raggiunta se il numero dei voti favorevoli alla proposta è superiore alla metà del numero degli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione. Gli aventi diritto al voto che hanno ricevuto una delega di voto sono conteggiati due volte a questo proposito. Le astensioni non sono conteggiate come voti contrari.

(6) La maggioranza di due terzi si considera raggiunta se il numero dei voti favorevoli alla proposta è pari ad almeno due terzi del numero degli aventi diritto al voto presenti al momento della votazione.

(7) I candidati all'elezione del Decano non hanno diritto di voto.

(8) Se un membro della Commissione di Facoltà è impossibilitato a partecipare ad una seduta, può delegare il proprio voto ad un altro membro. La delega di voto deve essere presentata per iscritto all'inizio della seduta.

(9) Durante la votazione, i voti di un membro votante a cui è stato delegato un voto vengono contati due volte. I voti vengono conteggiati solo due volte anche se alla stessa persona è stato delegato più di un voto.

(10) Nei casi disciplinati dal § 7, paragrafi 2 e 4, non sono ammesse deleghe di voto.

(11) La votazione avviene per alzata di mano o altrimenti con una chiara espressione di volontà.

(12) Le astensioni non sono conteggiate come voti contrari.

(13) In caso di parità di voti, il Decano o il Presidente ha il voto decisivo (diritto di dissenso).

(14) La votazione a scrutinio segreto è ammessa in linea di principio per l'elezione del Decano e ogni volta che un membro votante ne fa richiesta.

(15) Ad eccezione dei casi disciplinati dal § 7, paragrafi 2 e 4, le delibere della Commissione di Facoltà possono essere adottate anche mediante delibera circolare. Dopo aver informato tutti i membri della Facoltà, la votazione avviene per via elettronica, ad esempio inviando un'e-mail o utilizzando una piattaforma di voto elettronica. La delibera circolare diviene efficace una volta che tutti gli aventi diritto al voto hanno espresso il proprio voto.



#### § 8 *Comitati*

La Commissione di Facoltà può inoltre nominare dei comitati per lo svolgimento dei propri compiti. Il presidente del comitato è eletto a maggioranza semplice dalla Commissione di Facoltà. In un secondo momento il presidente del comitato seleziona gli altri membri del comitato. I membri del comitato possono far parte o meno della Commissione di Facoltà. Ad ogni modo, la composizione del comitato deve essere approvata dalla Commissione di Facoltà. Le disposizioni relative alla Commissione di Facoltà si applicano, *mutatis mutandis*, alle attività di un comitato.

#### § 9 *Compiti della Commissione di Facoltà*

Tra i compiti della Commissione di Facoltà rientrano

- a) l'emanazione o la modifica del Regolamento di Facoltà;
- b) l'elezione del Decano;
- c) l'adozione e la modifica della struttura interna della Facoltà;
- d) l'emanazione e la modifica dell'Ordinamento didattico;
- e) l'emanazione e la modifica dei Regolamenti di accesso;
- f) l'emanazione e la modifica del Regolamento di esame;
- g) l'emanazione e la modifica di nuovi programmi di studio (corsi di laurea ordinari e corsi universitari);
- f) l'adozione di modifiche ai piani di studio;
- g) l'emanazione e la modifica del Regolamento di Nomina;
- h) l'emanazione e la modifica del Regolamento di abilitazione;
- i) l'emanazione e la modifica dei Regolamenti di qualificazione;
- j) la selezione della Commissione di Nomina secondo lo schema di rappresentanza stabilito nel Regolamento di Nomina;
- k) la selezione della Commissione di abilitazione secondo lo schema di rappresentanza previsto dal Regolamento di abilitazione;

- l) la partecipazione all'attuazione delle procedure di qualificazione secondo le disposizioni del Regolamento di qualificazione;
- m) la partecipazione all'ulteriore sviluppo degli strumenti di garanzia della qualità;
- n) la pianificazione strategica della Facoltà.

## Decano

### § 10 *Funzione del Decano*

(1) Il Decano dirige la Facoltà di Psicologia. Secondo lo Statuto della Sigmund Freud PrivatUniversität, il Decano è responsabile in ultima istanza di tutti i corsi di laurea ordinari e dei corsi universitari svolti presso la Facoltà, di tutti i servizi svolti nell'ambito dell'Ambulatorio Psicologico, nonché delle parti del bilancio della Facoltà che rientrano nelle attività autogestite dalla Facoltà.

### 11 *Elezione del Decano*

(1) I membri della Facoltà appartenenti al collegio dei professori hanno diritto di voto passivo per l'elezione del Decano.

(2) L'elezione avviene a scrutinio segreto da parte della Commissione di Facoltà secondo le disposizioni di cui al § 5, paragrafo 2. Il Rettorato si occupa di formalizzare la nomina.

(3) Il Rettorato si occupa di formalizzare la nomina del Decano.

(4) L'elezione può essere respinta dal Rettorato in casi debitamente giustificati. Se il motivo alla base di tale rifiuto è ammesso dalla Commissione di Facoltà, si procede con una nuova elezione. Il candidato respinto dal Rettorato non ha più diritto di voto passivo. Se la Commissione di Facoltà non è d'accordo con il rifiuto espresso dal Rettorato, la questione viene demandata al Senato e al Consiglio accademico.

(5) La durata del mandato è di tre anni ed è rinnovabile.

(6) In caso di dimissioni anticipate del Decano, un sostituto sarà eletto tra i professori della Commissione di Facoltà per il periodo restante del mandato secondo le disposizioni di cui al § 7, paragrafi 2 e 4. I Vicerettori restano in carica fino alla fine del rispettivo mandato.

(7) Il Rettore può essere rimosso dall'incarico dalla Commissione di Facoltà secondo le disposizioni di cui al § 7, paragrafi 2 e 4, in caso di un comprovata perdita della fiducia.

(8) Il Decano può essere rimosso dal proprio incarico dal Rettorato secondo le disposizioni dello Statuto di cui al § 11, paragrafi 4 e 5, previa consultazione della Commissione di Facoltà, per grave violazione dei propri doveri, condanna penale, mancanza di idoneità o comprovata perdita della fiducia.

## 12 *Compiti del Decano*

I compiti del Decano sono elencati al § 11, paragrafo 6. Tra i compiti rientrano inoltre:

- la convocazione e la direzione della Commissione di Facoltà;
- la garanzia dell'interazione tra i Dipartimenti di Psicologia delle sedi distaccate di Berlino, Linz, Lubiana e Milano e la Facoltà di Psicologia di Vienna;
- la conclusione di accordi con il Cancelliere dell'università in merito al bilancio della Facoltà e rientranti nell'ambito delle attività autogestite della Facoltà;
- la pianificazione strategica e l'orientamento della ricerca scientifica;
- la promozione attiva dei giovani scienziati.

## **Vicedecani**

### § 13 *Funzione e nomina dei Vicedecani*

Qualora il Decano lo ritenga necessario ai fini di rappresentanza o per ricevere assistenza nella gestione delle proprie attività, egli può decidere di nominare dei Vicedecani tra i colleghi dei professori e del personale accademico.

(2) Il Rettorato si occupa di formalizzare la nomina.

(3) Il mandato dei Vicedecani termina con la scadenza del mandato del Decano. Il loro mandato è tuttavia rinnovabile.

(4) Il Vicedecano può essere rimosso dal proprio incarico dal Rettorato secondo le disposizioni dello Statuto di cui al § 11, paragrafi 4 e 5, previa consultazione della Commissione di Facoltà, per grave violazione dei propri doveri, condanna penale, mancanza di idoneità o comprovata perdita della fiducia.

#### *§ 14    Compiti dei Vicedecani*

(1) I compiti dei Vicedecani sono definiti all'interno di una descrizione separata delle funzioni redatta dal Decano.

(2) La designazione dei Vicedecani avviene in conformità con le rispettive funzioni (ad es. Vicedecano per la ricerca, per l'insegnamento, ecc.)

(3) Il Decano è autorizzato a delegare singoli compiti o, in caso di impedimento, tutti i compiti associati alla propria funzione ai Vicedecani fino a revoca. I Vicedecani sostituiscono il Decano se quest'ultimo non è in grado di svolgere i propri compiti per motivi oggettivi e nel caso in cui il rinvio di tali compiti risulterebbe fortemente svantaggioso.

### **Direttori dei corsi di studio**

#### *§ 15 Funzione*

(1) Ad eccezione di quanto attiene alla propria responsabilità finale per tutti i corsi offerti dalla Facoltà, il Decano può delegare il coordinamento e la supervisione di un corso a un membro della Facoltà.

(2) I coordinatori di un corso di laurea o di un corso universitario sono anche detti Direttori dei corsi di studio.

(3) Il mandato dei Direttori dei corsi di studio termina con la scadenza del mandato del Decano. Il loro mandato è tuttavia rinnovabile.

(4) I Direttori dei corsi di studio possono essere rimossi dal loro incarico dal Decano in caso di comprovata perdita di fiducia.

#### *§ 16 Compiti*

I compiti dei Direttori dei corsi di studio sono definiti all'interno di una descrizione separata delle funzioni redatta dal Decano.

## **Direttori dei Dipartimenti**

### *§ 17 Funzione*

(1) Ad eccezione di quanto attiene alla propria responsabilità finale, il Decano può delegare l'organizzazione e l'implementazione dei corsi di Psicologia presso le sedi di Berlino, Linz, Lubiana e Milano ad un membro della Facoltà che lavora nella rispettiva sede distaccata.

(2) La denominazione della funzione è Direttore del Dipartimento di Psicologia.

(3) Il mandato dei Direttori dei Dipartimenti nelle sedi distaccate termina con la scadenza del mandato del Decano. Il loro mandato è tuttavia rinnovabile.

### *§ 18 Compiti*

I compiti dei Direttori dei corsi di studio sono definiti all'interno di una descrizione separata delle funzioni redatta dal Decano.

## **Modifica del Regolamento di Facoltà**

### *§ 19 Requisiti di applicazione e decisionali*

(1) Le proposte di modifica del Regolamento di Facoltà possono essere presentate per iscritto al Decano dai membri della Commissione di Facoltà al più tardi tre settimane prima della riunione di Facoltà.

(2) Le modifiche ricevute dal Decano devono essere inviate ai membri della Commissione di Facoltà almeno due settimane prima della riunione di Facoltà.

(3) Per la modifica del Regolamento di Facoltà valgono le condizioni di cui al § 7, paragrafi 2 e 4.

(4) Le modifiche al Regolamento di Facoltà sono ammesse solo se non risultano in conflitto con lo Statuto della SFU.

### **Disposizioni finali**

#### *§ 20 Entrata in vigore*

Il presente Regolamento di Facoltà entra in vigore con l'approvazione del Senato Accademico della Sigmund Freud PrivatUniversität e la relativa divulgazione a tutti i membri della Facoltà.